



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bologna  
*seconda sezione civile*

La Corte nelle persone dei Signori Giudici

Dott. **Giampiero Fiore** – Presidente  
Dott. **Anna Maria Rossi** - Consigliere  
Dott. **Giampaolo Borgioli** – Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. **2269/21** del ruolo generale dell'anno **2021** trattenuta in decisione con ordinanza del **26-27/9/23**

promossa da

rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Giovanni Enrico Fichera ed elettivamente domiciliato in Bologna, Via L. Rasi 5 presso lo studio dell'avv. Dario Giona Coronella come da mandato in atti

– appellante –

contro

rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in \_\_\_\_\_ come da mandato in atti  
- appellata -

appello contro la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2501/21 emessa il 21.10.21 e pubblicata il 21.10.21.

**CONCLUSIONI**

come da rispettive conclusioni delle parti costituite

**LA CORTE**

udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario Dott. Giampaolo Borgioli; udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti; letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il C opponere il decreto ingiuntivo n. 295/20 emesso dal Tribunale di Bologna in data 3 gennaio 2020 per la somma di € 50.605,27 in sorte capitale a fronte di mancato pagamento di fatture inerenti la somministrazione di energia elettrica effettuata a suo favore ed emesse nel periodo 10.6.17- 25.1.19 (doc.2 fascicolo primo grado appellante).

Antecedentemente allo stesso, con ricorso datato 12.3.19, era stata chiesta, ed ottenuta, sempre per fornitura di energia elettrica, ingiunzione di pagamento per altre fatture, relative agli anni 2017-2018, per la somma di € 232.591,00 in sorte capitale (doc. 3 fascicolo primo grado appellante).

Motivo principale dell'opposizione era costituito dall'eccezione di improponibilità della domanda per abuso del diritto, avendo frazionato illegittimamente il credito con aggravio della posizione del debitore.

Non contestava il di aver usufruito delle forniture di energia elettrica, ma l'ingiustificato frazionamento della domanda riferita a fatture emesse nel medesimo periodo.

nella propria comparsa di costituzione e risposta asseriva: - che il credito traeva *“origine da un rapporto di fornitura di energia elettrica in salvaguardia”* (pag. 3 comparsa); - che non si era in presenza di un unico ma di plurimi contratti di somministrazione perfezionatisi *“ex lege e la cui esecuzione non può essere interrotta da parte di data la natura di ente non “disalimentabili” cui la fornitura indirizzata”* (pag. 3 comparsa); - che pertanto se dovesse attendere la cessazione dei rapporti prima di intraprendere *“le azioni di recupero del credito e procedere quindi con un'unica azione monitoria, ne sarebbe gravemente penalizzata e dovrebbe sopportare esposizioni debitorie che comprometterebbero la solidità e l'efficienza della società stessa”* (pag.3 comparsa).

Il Tribunale respingeva l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo.

Motivava la sua decisione accertando che seppur *“la somministrazione sia un contratto ad esecuzione continuata, le singole prestazioni/erogazioni siano autonome ed indipendenti l'una dall'altra. Infatti, l'inadempimento di una prestazione/erogazione non influisce su quelle già effettuate; l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”* (pag. 3 sentenza).

Ancora secondo il Tribunale il rapporto di fornitura *“in salvaguardia, come nel caso di specie”* non costituirebbe un unico contratto ma plurimi autonomi contratti perfezionatisi ex lege, non interrompibili, data la natura di ente non *“disalimentabili” cui la fornitura indirizzata”* (pag. 3 sentenza).

Relativamente poi al credito esso non sarebbe coincidente con quello richiesto nella prima ingiunzione e le fatture riguardanti periodi diversi seppure emesse negli stessi anni.

Relativamente alla contestazione della correttezza degli importi respingeva l'eccezione essendo stati prodotti da i documenti di trasporto emessi da *“e-distribuzione spa che ha effettuato le relative misurazioni dei consumi”*(pag. 4 sentenza) e, dall'esame della documentazione emergerebbe la correttezza e corrispondenza tra quanto consumato quanto fatturato.

Appellava la sentenza il soccombente chiedendone la riforma e si costituiva in giudizio la appellata chiedendone la conferma.

Con ordinanza del 26-27/9/23 la causa veniva trattenuta in decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, come sotto accertato assorbente gli altri, l'appellante lamenta violazione e/o erronea interpretazione di legge per *“unicità del rapporto di fornitura- abuso del diritto per illegittimo frazionamento del credito”* (pag. 4 appello).

A suo dire entrambi i decreti di ingiunzione riguardavano il mancato pagamento di fatture relative alla somministrazione di energia elettrica erogata negli anni 2017 e 2018; conseguentemente tutte le fatture erano relative al medesimo ed unico rapporto di fornitura e tutte già scadute alla data del deposito del primo ricorso.

Ciò avrebbe determinato un conseguente aggravamento della posizione del ( ) debitore ed una ingiustificata, nonché illecita, parcellizzazione del credito.

Il motivo è fondato ed assorbe gli altri.

Non è contestato, comunque emerge dagli atti, che le fatture oggetto del decreto di ingiunzione per cui è causa fossero già state non solo emesse ma anche scadute nel termine di pagamento, allorché venne depositato il primo decreto di ingiunzione.

*“Le Sezioni Unite, quindi, hanno affermato che se sono proponibili separatamente le domande relative a singoli crediti distinti pur riferibili al medesimo rapporto di durata, le pretese inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili, nonché, ed in ogni caso, le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo, possono anche ritenersi proponibili separatamente ma solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, la cui carenza, ove non sia stata dedotta dal convenuto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice”* e, se pur sia vero che sia possibile una tutela processuale frazionata allorché *“si tratti della sommatoria delle prestazioni dovute in conseguenza di crediti distinti”*, ciò è impedito allorché i diritti di credito *“oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche riconducibili “al medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato” ovvero siano “fondati sul medesimo fatto costitutivo”*. In dette *“ipotesi poiché le distinte pretese creditorie non possono essere accertate in altrettanti distinti giudizi se non a costo di una duplicazione dell'attività istruttoria e di una conseguente dispersione di conoscenza dell'identica “vicenda sostanziale” che (“sia pure connotata da aspetti in parte dissimili”) è stata dedotta, in ragione dei differenti diritti di crediti azionati, nell'uno e nell'altro giudizio, le domande giudiziali ad esse relative non possono essere proposte separatamente, a meno che - ed è questo un dato imprescindibile- risulti dagli atti di causa che il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla loro tutela processuale separata”* (Cass. Ord. 19.10.21 n. 28847).

In aderenza all'insegnamento dalla Suprema Corte deve rilevarsi l'erroneità della decisione del Tribunale, non ravvisandosi alcun interesse oggettivamente valutabile nella parcellizzazione del credito come attuata da

Del tutto irrilevante l'origine del rapporto di fornitura ovverosia se *“in salvaguardia”* o meno, come la presenza di plurimi contratti somministrazione, oltretutto perfezionatisi *“ex lege”* e quindi di indubbia efficacia e impossibilità di contestazione nel contenuto (oltretutto mai contestati dal ( ) e la circostanza dell'inaccertata risoluzione dei contratti di somministrazione, non essendo in alcun modo precluso agire in costanza di rapporto per ottenere tutela del credito.

Diversa decisione nel caso in cui le fatture oggetto di ingiunzione non fossero state già scadute al momento della proposizione del primo ricorso.

Pertanto appare non condivisibile quanto accertato dal Tribunale in merito alla sussistenza in capo a ( ) di un *“interesse concreto e oggettivamente valutabile ad una tutela processuale anche frazionata, che diversamente penalizzerebbe la creditrice e la solidità ed efficienza della società stessa”* (pag. 3 sentenza), non essendo in alcun modo precluso ad ( ) lo si ripete, agire in giudizio anche in carenza di declaratoria di risoluzione dei contratti per ottenere il soddisfacimento del credito maturato.

La domanda proposta da ( ) appare quindi inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei minimi dello scaglione di riferimento in considerazione della limitatissima difficoltà della causa,

delle inesistenti questioni di diritto e della limitata attività svolta dai procuratori delle parti versando la causa su un'unica questione di diritto.

**P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2501/21 emessa il 21.10.21  
e pubblicata il 21.10.21

1) Accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 295/20 emesso dal Tribunale di Bologna in data 3 gennaio 2020;

2) Condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite del giudizio, che liquida in € 286,00 per spese ed € 5.500,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge per il giudizio di primo grado ed in in € 804,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge per questo grado.

Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.24

IL CONSIGLIERE REL.

*dott. Giampaolo Borgioli*

IL PRESIDENTE

*dott. Giampiero Fiore*